

Il Ruolo del Collegio Sindacale nell'ambito della reportistica di sostenibilità

¹
Mauro Lonardo – Partner RSM Studio Tax Legal & Advisory –
Presidente del Collegio Sindacale di Snam S.p.A.

Componente della Commissione del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili per l'aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del collegio sindacale e dell'organo di controllo di società quotate



Indice

- **Obiettivo e ruolo del Collegio Sindacale nella governance della sostenibilità**
(slide 3–8)
- **Quadro normativo europeo: dalla DNF/NFRD alla CSRD**
(slide 9–12)
- **Recepimento in Italia: D.Lgs. 125/2024 e nuovo art. 19 D.Lgs. 39/2010**
(slide 13–20)
- **Norme di comportamento applicabili dal 1° gennaio 2025**
(slide 21–23)
- **Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità: principi e criteri applicativi**
(slide 24–36)
- **Guida operativa per il Collegio Sindacale (checklist)**
(slide 37)
- **Collaborazione con funzioni di controllo interno e revisore della sostenibilità**
(slide 38–44)
- **Flussogrammi dei flussi informativi e reporting**
(slide 45–46)
- **Ringraziamenti**
(slide 47)



Introduzione: dal D.Lgs. 254/2016 alla CSRD

- Il **D.lgs. 254/2016** ha rappresentato il primo passo in Italia verso la trasparenza non finanziaria, recependo la **Direttiva 2014/95/UE (c.d. NFRD)**. La normativa imponeva agli enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti di redigere una **Dichiarazione Non Finanziaria (DNF)**, contenente informazioni su temi ambientali, sociali, diritti umani, anticorruzione e diversità negli organi societari. L'obiettivo era fornire agli stakeholders elementi utili per valutare l'impatto delle imprese sulla società e sull'ambiente, ma il quadro risultava frammentato e poco comparabile tra aziende.
- Con l'adozione della **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** – Direttiva (UE) **2022/2464**, entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e recepita in Italia con il **D.lgs. 125/2024**, il legislatore europeo ha voluto colmare le lacune della DNF, rafforzando e standardizzando la rendicontazione di sostenibilità.



Introduzione: dal D.Lgs. 254/2016 alla CSRD

La CSRD:

- **Abroga il D.Lgs. 254/2016 (*)** e sostituisce la DNF con la **rendicontazione di sostenibilità integrata nella Relazione sulla Gestione**.
- **Amplia il perimetro**: non solo enti di interesse pubblico, ma **tutte le grandi imprese, le PMI quotate (escluse le microimprese) e le imprese extra-UE con ricavi significativi nell'UE**.
- **Introduce novità strutturali**: previsione di standard europei obbligatori (ESRS), principio di doppia materialità, *assurance* obbligatoria, digitalizzazione dei dati (XBRL), prospettiva «*multi-stakeholder*».
- Si inserisce la CSRD nel quadro del **Green Deal europeo** e della strategia per la finanza sostenibile, con l'obiettivo di rendere le informazioni ESG comparabili, affidabili e utili per orientare i capitali verso attività sostenibili: quindi, l'informazione di sostenibilità ha natura quantitativa e qualitativa di tipo comparativo e *forward looking*.

(*) Il D.Lgs. 254/2016 è formalmente abrogato dal D.Lgs. 125/2024



Novità della CSRD: soggetti obbligati e standard ESRS

La CSRD amplia notevolmente il perimetro rispetto alla precedente DNF/NFRD e considerate anche le modifiche introdotte dalla direttiva 2025/794/UE (c.d. Stop the clock, entrata in vigore ad aprile 2025, recepita in Italia con dl 95/2025) si applica a:

- **Grandi imprese** (anche non quotate) che superano almeno **2 su 3 criteri**:
 - 250 dipendenti
 - € 25 milioni di attivo
 - € 50 milioni di ricavi netti
- **PMI quotate** (escluse le microimprese) ⁵
- **Imprese extra-UE** con ricavi > € 150 milioni nell'UE e almeno:
 - una filiale che rispetta i criteri dimensionali
 - oppure una succursale con ricavi > € 40 milioni
- **Enti già soggetti a DNF** (EIP: banche, assicurazioni, società quotate >500 dipendenti)



Novità della CSRD: soggetti obbligati e standard ESRS

Tempistiche (dopo il rinvio della direttiva 7294/2025 “Stop the Clock” pubblicata in GU UE il 16 aprile 2025):

- 2025 → imprese già soggette a DNF
- 2028 → grandi imprese non EIP (per l’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2027)
- 2029 → PMI quotate (per l’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2028)



Novità della CSRD: soggetti obbligati e standard ESRS

- Gli **ESRS** sono il quadro normativo obbligatorio per la rendicontazione di sostenibilità, sviluppato da **EFRAG**. Gli ESRS **non disciplinano la contabilità** o la rilevazione delle voci di bilancio (non sono principi contabili in senso stretto), ma **definiscono i contenuti, la struttura e il livello di dettaglio** delle informazioni ESG che le imprese devono comunicare (sono quindi degli standard di rendicontazione). Gli ESRS sono strutturati in:
 - **2 Standard Generali**
 - **ESRS 1**: Requisiti generali
 - **ESRS 2**: Informativa generale
 - **10 Standard Tematici**
 - **Ambientali (E)**: E1 Clima, E2 Inquinamento, E3 Risorse idriche, E4 Biodiversità, E5 Economia circolare
 - **Sociali (S)**: S1 Forza lavoro propria, S2 Catena del valore, S3 Comunità, S4 Consumatori
 - **Governance (G)**: G1 Condotta aziendale
- (*) Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, l'incarico è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.



Novità della CSRD - DNF vs CSRD

Aspetto	DNF	CSRD
Documento	Dichiarazione separata	Relazione sulla Gestione
Ambito	EIP >500 dipendenti	Grandi imprese, PMI quotate, gruppi extra-UE
Standard	Linee guida generiche	ESRS obbligatori
Materialità	Impatto impresa → esterno	Doppia materialità
Assurance	Soggetta a verifica esterna ⁸ (attestazione – limited assurance)	Obbligatoria (limited > reasonable)
Formato	Non strutturato	Digitale (XBRL)



Il nuovo perimetro della rendicontazione di sostenibilità CSRD: ma cosa prevede la normativa europea? la direttiva 2022/2464, par. 76

(76) «La direttiva 2006/43/CE dispone che gli Stati membri assicurino che qualunque ente di interesse pubblico disponga di un **comitato per il controllo interno e la revisione contabile** e ne precisa i compiti per quanto riguarda la revisione legale dei conti.

Al **comitato per il controllo interno e la revisione contabile** dovrebbero essere assegnati taluni compiti per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Tali compiti dovrebbero includere l'obbligo di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente di interesse pubblico dell'esito delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e spiegare in che modo il **comitato per il controllo interno e la revisione contabile** ha contribuito all'integrità della rendicontazione di sostenibilità e il ruolo da esso svolto in tale processo.

Gli Stati membri dovrebbero poter consentire che le funzioni assegnate al **comitato per il controllo interno e la revisione contabile** relative alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo complesso o da un organo specifico istituito dall'organo di amministrazione o di controllo.»



MA QUALE E' IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE SECONDO GLI INVESTITORI INTERNAZIONALI ? Alcune citazioni di scenario:

«Reporting is the starting point for an investment»

«Investors need Trust, it's intangible but fundamental»

«A whole sustainability agenda is important to us»

«We need credibility and reliability»

«We need to trust in the system and we need to trust the Audit Committee»



COME HA RECEPITO IL LEGISLATORE ITALIANO LA DIRETTIVA EUROPEA?



Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (*Corporate Sustainability Reporting Directive*), sancisce l'obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese).



Tramite le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, si individuano negli amministratori delle società destinatarie degli obblighi previsti dal Decreto i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dall'art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità), dall'art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità), dall'art. 5 (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) e dall'art. 7 (Esonero e casi di equivalenza). Si precisa che nell'adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

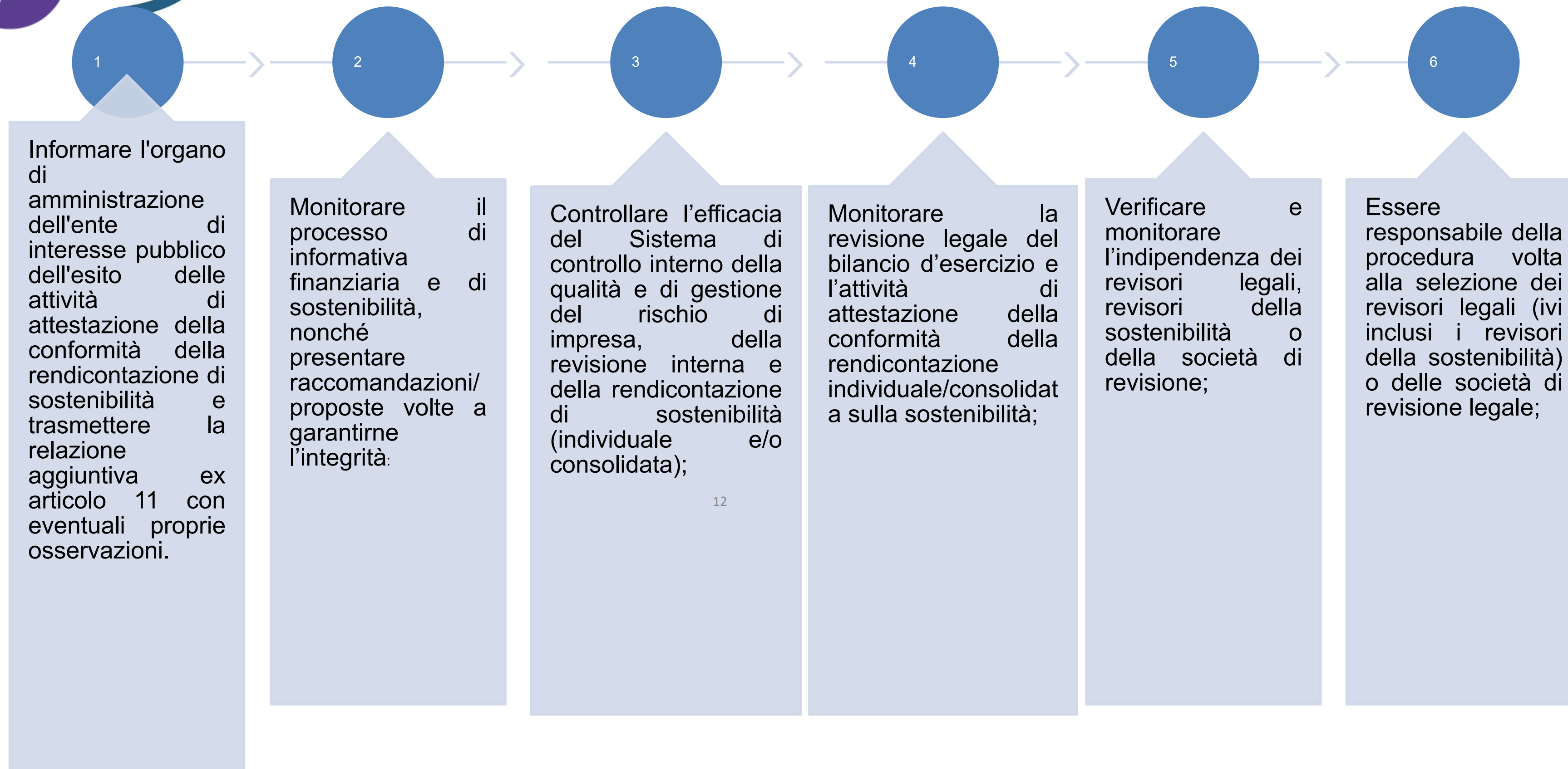
11



La stessa disposizione ha modo di precisare che **l'organo di controllo della società, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.**



IN SINTESI, secondo l'ordine indicato dalla norma, QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL COLLEGIO SINDACALE IN BASE AL D. LGS. 125/2024?





Il nuovo articolo 19 del d. lgs. 39/2010

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, all'articolo 9 **modifica l'articolo 19 del D. Lgs. 39/2010** prevedendo che è sostituito dal seguente:

*«1. Negli enti di interesse pubblico, **il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:***

*a) **di informare l'organo di amministrazione** dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e, ove applicabile,¹³ **dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità** e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;*



Il nuovo articolo 19 del d. lgs. 39/2010

- *b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e, **ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità**, compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'[articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15](#), e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'[articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), nonché presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;*



Il nuovo articolo 19 del d. lgs. 39/2010

- c) **di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno** della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, **per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità**, compreso l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'[articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15](#), senza violarne l'indipendenza;
- d) **di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente, l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità**, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;



Il nuovo articolo 19 del d. lgs. 39/2010

- c) **di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno** della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, **per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità**, compreso l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'[articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15](#), senza violarne l'indipendenza;
- d) **di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente, l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità**, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;



Il nuovo articolo 19 del d. lgs. 39/2010

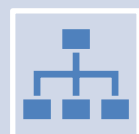
- **e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali, *dei revisori della sostenibilità* o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;**
- **f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.».**



L'ORDINE LOGICO DELLE AZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE IN MATERIA DI CSRD



controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno per quanto attiene alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità



monitorare il processo di informativa finanziaria della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità nonché presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità



monitorare l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità



verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori della sostenibilità¹⁸



informare l'organo di amministrazione dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni



(one – off) essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori della reportistica di sostenibilità



GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO AI FINI DELLA REPORTISTICA DI SOSTENIBILITA' QUALI SONO?

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE (Risorse Umane e Mezzi (es. sistemi informativi))

Il Framework normativo aziendale (Linee Guida, Procedure, Policy)

II SISTEMA DI
CONTROLLO
INTERNO

LA CULTURA

Conoscenza dei PROCESSI e
valutazione dei RISCHI

15



LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2025

- Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sul finire del 2024 ha approvato le **nuove Norme di comportamento del collegio sindacale sia delle società quotate che di quelle non quotate che trovano applicazione dal 1° gennaio 2025.**
- Entrambi i documenti tengono conto della pubblicazione del d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 recante l'attuazione della direttiva 2022/2464/UE relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, che ha reso opportuno inquadrare l'ambito operativo dell'organo di controllo, anche nel suo ruolo di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che, tenuto a vigilare sull'adeguatezza degli assetti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, esercita altresì la vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità in chiave prospettica e di efficace prevenzione dei rischi.



LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2025

- Le Norme di comportamento del Collegio Sindacale **suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali** da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco.
- *«**Si tratta di norme di deontologia professionale**, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel vigente Codice deontologico della professione di commercialista, che, in quanto tali, **vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto** e che forniscono indicazioni per l'attuazione dei precetti normativi che connotano la disciplina del collegio sindacale, sia quando i contenuti²¹ dell'attività dei sindaci siano in essi già esplicitati, sia quando le disposizioni, con riferimento ai doveri e ai poteri dei sindaci, presentino unicamente clausole generali suscettibili di interpretazione e integrazione.»*



Criteri applicativi

«Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite dall'ordinamento in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità e sul processo di formazione della rendicontazione di sostenibilità.»

In proposito si ricorda quanto prevede l'art. 3, co.1, del D. Lgs. 125/2024:

*«Il collegio sindacale **vigila che la rendicontazione di sostenibilità venga redatta e pubblicata in conformità alle previsioni normative di riferimento, sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e di rendicontazione e controllo adottato** al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella rendicontazione di sostenibilità individuale e consolidata “delle informazioni necessarie alla comprensione sia dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità sia del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione”.*



Prosegue il criterio applicativo delle norme di comportamento:

«Pertanto, il collegio sindacale, per quanto attiene alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, controlla l'efficacia dei sistemi di controllo interno della revisione interna e di gestione dei rischi della società. A tal fine il collegio acquisisce conoscenza dalle strutture preposte al processo di rendicontazione della rendicontazione di sostenibilità e, tenuto conto della natura e dimensioni della società, verifica l'esistenza i) di una adeguata struttura organizzativa preposta alla rendicontazione di sostenibilità in termini di risorse umane, economiche e sistemi informativi e, ii) di direttive, procedure e prassi operative adottate dalla società allo scopo di garantire che la rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità sia al tempo stesso tempestiva, completa e attendibile, fermo restando che l'organo d'amministrazione resta responsabile della strutturazione del processo di produzione della rendicontazione di sostenibilità.»



Prosegue il criterio applicativo delle norme di comportamento:

*«Il collegio sindacale **vigila sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile anche ai fini della rendicontazione di sostenibilità e vigila in merito alla implementazione e ricezione di adeguati flussi informativi periodici, sia quantitativi che qualitativi, funzionali alla definizione della rendicontazione di sostenibilità.**»*



*Il collegio sindacale verifica che la rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, quando redatta, sia predisposta dagli amministratori in conformità alle previsioni recate dal d.lgs. n. 125/ 2024, compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli artt.3, co. 11, e 4, co. 10, d.lgs. n.125/2024 e alle procedure attuate dalla società ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 29-ter della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché presenta le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità. Il collegio svolge un ruolo di vigilanza sulla completezza, l'adeguatezza ed effettività delle procedure, dei processi e delle strutture che presiedono alla produzione della rendicontazione di sostenibilità, nonché alla verifica del rispetto delle norme in materia e all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina, **spettando al revisore la verifica puntuale della conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme di riferimento e agli standard ESRS.***



*«Al collegio sindacale spetta un controllo sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità, **non spettando al collegio sindacale il dovere di effettuare controlli analitici di merito sul contenuto, né di esprimere un giudizio sulla sua attendibilità.***

*Il collegio sindacale effettua, pertanto, un controllo complessivo volto a verificare la **correttezza del processo** in base al quale²⁶ viene redatta la rendicontazione di sostenibilità individuale o consolidata, **e acquisisce apposita attestazione da parte dell'organo amministrativo delegato e del dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità.** L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.»*



REPORTISTICA DI SOSTENIBILITA' E RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE
NELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

«Nel rispetto del generale dovere del collegio sindacale di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, laddove la società abbia inserito in statuto specifiche clausole o specifici obiettivi di sostenibilità, il collegio vigila che l'organo di amministrazione abbia tenuto conto di tali clausole e di tali specifici obiettivi nelle informazioni rese nella rendicontazione di sostenibilità.

Il collegio verifica che la rendicontazione di sostenibilità, annuale e periodica, sia strutturata in modo coerente con le previsioni di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. 125/2024 e con gli obiettivi strategici e le politiche aziendali indicati nei piani industriali, e che esponga le informazioni in merito sia all'impatto delle attività della società su ambiente, persone e governance («inside-out»), che al modo in cui i rischi e le opportunità derivanti dalle tematiche di sostenibilità incidono sulle performance economico-finanziarie dell'impresa («outside-in»).»



REPORTISTICA DI SOSTENIBILITA' E RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale acquisisce informazioni circa le attività programmate e poi svolte dal dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità, ovvero dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari laddove le due figure siano coincidenti, e ne esamina l'attestazione.

Il collegio sindacale acquisisce informazioni circa le attività programmate e poi svolte dalle funzioni di controllo di secondo livello, avendo particolare riguardo alla implementazione del sistema di individuazione e gestione dei rischi, e terzo livello (internal audit) in materia di rendicontazione di sostenibilità.



*In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, **il collegio sindacale monitora l'attività di attestazione della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità ponendo in essere un regolare scambio di flussi informativi** con i revisori della rendicontazione di sostenibilità (Norma Q.5.3.), **effettuando l'analisi dell'impianto metodologico** adottato dai revisori della rendicontazione di sostenibilità e **prendendo in considerazione:***

- . **il piano di revisione** per la rendicontazione di sostenibilità ed in particolare le valutazioni eseguite in fase di pianificazione del lavoro ed in merito alla composizione e profondità delle diverse possibili procedure di verifica;*
- . **le modalità di identificazione delle soglie di materialità** afferenti alla rendicontazione di sostenibilità;*
- . **l'approccio di revisione adottato** ed in particolare la sua coerenza rispetto alle considerazioni svolte in merito all'affidabilità del sistema di controllo interno;*



- . *la pianificazione e l'esecuzione dei lavori nelle società incluse nel perimetro di consolidamento, ivi incluse le società di Paesi terzi, ove rientranti nel perimetro;*
- . *l'andamento del tempo impegnato per livello di professionalità, anche rispetto alle previsioni;*
- . *la progressiva valutazione dei rischi, esaminando quelli che dovessero essere inclusi nella relazione aggiuntiva;*
- . *le metodologie di revisione assunte, compreso l'impatto di eventuali modifiche di tali metodologie, nel valutare le aree di bilancio, in particolare quelle maggiormente oggetto di stime;*
- . *l'esistenza di eventuali aree di attenzione ovvero suggerimenti e miglioramenti segnalati dal revisore.*



*In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, **il collegio sindacale discute, rispettivamente, con l'organo di amministrazione, il dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità e l'incaricato della revisione sulla medesima le questioni principali emerse dalla revisione legale della rendicontazione di sostenibilità** – e in particolare le eventuali significative carenze riscontrate nel più ampio sistema di controllo interno ovvero nel sistema amministrativo-contabile dell'emittente – e le proprie eventuali osservazioni formulate con riguardo alla relazione aggiuntiva medesima (cfr. art. 11 Regolamento (UE) n. 537/2014).*



Il collegio sindacale informa l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e delle eventuali osservazioni formulate in tempo utile rispetto alla data dell'assemblea a cui viene sottoposta la relazione sulla gestione inclusiva in apposita sezione della rendicontazione di sostenibilità.



Il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 125/2024, esprime il proprio parere nei casi in cui, previa motivata delibera degli amministratori, nella rendicontazione di sostenibilità siano eccezionalmente omesse informazioni materiali attinenti a sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora dalla loro divulgazione possa essere gravemente compromessa la posizione commerciale della società (Norma Q.7.1.).

Il collegio sindacale prende atto del parere dei rappresentanti dei lavoratori di cui all'art. 3, co. 7, d.lgs. n. 125/2024, ove adottato, lo esamina e riferisce eventuali sue osservazioni all'organo amministrativo.



Il collegio sindacale riferisce nella propria relazione all'assemblea dei soci le attività di vigilanza espletate in merito alla rendicontazione di sostenibilità ex art. 10, co. 1, d.lgs. n. 125/2024 e, eventualmente, anche i casi in cui detta rendicontazione non sia stata redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa; segnala altresì il rilascio da parte della società di revisione legale dell'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità ex art. 8, co. 1, d.lgs. n. 125/2024.



Il collegio sindacale vigila sul rispetto degli adempimenti previsti in termini di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità verificando che la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione, nonché la relazione di attestazione della conformità di cui all'art. 14-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, siano pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli artt. 2429 e 2435 c.c. e sul sito internet della società.



*In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, **il collegio sindacale discute, rispettivamente, con l'organo di amministrazione, il dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità e l'incaricato della revisione sulla medesima le questioni principali emerse dalla revisione legale della rendicontazione di sostenibilità** – e in particolare le eventuali significative carenze riscontrate nel più ampio sistema di controllo interno ovvero nel sistema amministrativo-contabile dell'emittente – e le proprie eventuali osservazioni formulate con riguardo alla relazione aggiuntiva medesima (cfr. art. 11 Regolamento (UE) n. 537/2014).*



Focus pratico: la roadmap del Collegio Sindacale

UNA GUIDA UTILE PER SINDACI:

Prendere conoscenza del modello organizzativo e dell'organigramma inerente alla reportistica di sostenibilità

Incontrare le funzioni aziendali preposte alla reportistica di sostenibilità

Incontrare il Dirigente Preposto o il Dirigente preposto alla reportistica di sostenibilità

Incontrare le altre funzioni di controllo di secondo e terzo livello (risk management, compliance ed *internal audit*)

Prendere conoscenza del processo e del sistema normativo interno afferente (linee guida, procedure, ordini di servizio)

Prendere conoscenza degli Obiettivi di piano ESG

Scambiare informazioni con l'Organismo di Vigilanza

37

Incontrare il revisore della reportistica di sostenibilità per approfondire il piano di revisione, le tematiche chiave della reportistica di sostenibilità ed il processo di attestazione

Implementare e vigilare sulla ricezione di un flusso informativo periodico funzionale anche in materia di sostenibilità

Partecipare al Comitato Controllo e Rischi ed al Comitato per la sostenibilità laddove esistente

Monitorare periodicamente lo stato di avanzamento degli obiettivi in materia di sostenibilità (specie quelli indicati nel piano industriale)

Vigilare sull'approvazione dell'informativa sulla sostenibilità e sulla sua pubblicazione (anche su sito internet)

Informare l'organo amministrativo (osservazioni alla relazione aggiuntiva art. 11) e gli stakeholders (a mezzo della relazione all'esercizio)



Dalla DNF alla CSRD: ruolo del Collegio Sindacale

La CSRD rafforza il ruolo del Collegio Sindacale come garante degli stakeholders in generale e degli investitori in particolare

La collaborazione e l'interscambio informativo tra Collegio Sindacale, funzioni aziendali e revisore è fondamentale

Il Collegio Sindacale è chiamato a un approccio proattivo, integrato e multidisciplinare

Il ruolo del Collegio Sindacale di fronte alla reportistica di sostenibilità non è diverso dal ruolo svolto per la reportistica finanziaria, cambia solo l'ambito di riferimento



Grazie